

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1457**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BERGAMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2002**

—————

Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle  
persecuzioni naziste

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Durante la seconda guerra mondiale, lo stato nazista, sfruttò milioni di uomini e donne in condizione di lavoratori coatti e in regime di schiavitù, attraverso deportazione, internamento, prigionia, fino all'annientamento, violando tutti i diritti umani.

Dopo l'8 settembre 1943 le truppe tedesche costrinsero oltre 750 mila italiani, civili e militari, alla deportazione nella Germania nazista con lo scopo di costringerli a servire l'economia e la macchina bellica.

Tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945, un caso particolare è stato rappresentato dai circa 600 mila militari italiani, catturati dalle truppe tedesche ed internati nei *lager* del Terzo Reich o sottoposti a dure, immediate e continuative pressioni di ogni genere, alternate da false promesse di rimpatrio, perchè si arruolassero nelle formazioni militari delle SS o aderissero alla neocostituita Repubblica sociale di Salò.

Il 20 settembre del 1943 Hitler, per poterli schiavizzare, non riconobbe come prigionieri di guerra i militari italiani privandoli della tutela, assistenza e vigilanza della Croce rossa internazionale, classificandoli come internati militari, categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 1929, ed ipocritamente etichettati, nell'agosto del 1944, come «lavoratori civili volontari/obbligati».

I nostri militari internati subirono venti mesi di violenze fisiche e morali, fame, malattie e più di 50 mila di essi persero la vita nei *lager*.

Lo Stato non può rimanere indifferente.

Non è certamente possibile, né eticamente concepibile, quantificare l'entità e la tipologia delle sofferenze materiali e psicologiche sofferte in termini di contributi a titolo di risarcimento, ma è pur vero che gli ex inter-

nati hanno dovuto prestare la loro opera per quasi venti mesi senza essere retribuiti.

Dovevano provvedere a questa incombenza le leggi della Repubblica Federale di Germania con la fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro» e della Repubblica Federale d'Austria, i cui rispettivi governi hanno però oggi riconosciuto, con quasi sessant'anni di ritardo, agli ex militari italiani internati lo *status* di prigionieri di guerra, e agli internati civili, la mancanza di «condizioni estremamente dure di detenzione», per escluderli dai benefici previsti dalla legge.

Oltre 80 mila italiani, di cui almeno 3.000 residenti all'estero, hanno presentato domanda, con la convinzione di accedere al suddetto risarcimento, all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), organismo a cui l'Italia aderisce, incaricata dal Governo tedesco e dalla fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro» di gestire la richiesta di indennizzo a favore dei lavoratori coatti del regime nazista.

Non si può fare a meno di sottolineare che l'invito a presentare le domande a tutti coloro che erano stati avviati al lavoro forzato ha suscitato in decine di migliaia di italiani, già innanzi con gli anni, aspettative legate non tanto alla somma in denaro che si sarebbe potuta ottenere, essendo sensazione comune che si dovesse trattare di un riconoscimento simbolico, quanto alla percezione che questo riconoscimento avrebbe sancito ufficialmente la loro sofferenza.

L'Italia non è responsabile delle sofferenze subite dagli italiani civili e militari da parte del Terzo Reich e dei danni relativi, ma ha il dovere morale di dare un segno della sua partecipazione al drammatico momento sofferto dagli ex internati che tutto

hanno sofferto e dato tutto per il bene della Patria.

La concessione di una medaglia d'onore nonché di un indennizzo simbolico, non è certamente per risarcire, ma per dare atto della partecipazione dello Stato e ciò s'impone come dovere.

Si tratta in particolare di estendere, in un certo qual modo, il riconoscimento che è stato già concesso con l'erogazione di un vi-

talizio ai deportati nei campi di sterminio (legge 18 novembre 1980, n. 791) che vengono quindi esclusi dai benefici economici della presente legge.

È auspicabile che la Germania e l'Austria, nelle forme che saranno considerate più opportune, contribuiscano anch'esse al fondo istituito dalla presente legge per ricostruire anche la verità storica, recentemente violata.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

1. La Repubblica Italiana riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati, costretti al lavoro forzato nei *lager* nazisti e nei territori del Terzo Reich e dallo stesso occupati militarmente nel secondo conflitto mondiale.

2. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui al comma 1 ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento dello *status* di prigionieri di guerra secondo la Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, nonché ai familiari di coloro deceduti in prigionia o successivamente, che ne abbiano titolo.

3. È autorizzata altresì la concessione di un indennizzo simbolico in denaro *una tantum* pari a euro 500 a titolo di riconoscimento per le sofferenze subite per avente diritto e vivente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai loro eredi nel caso di successivo decesso. Sono esclusi dal beneficio economico coloro che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791.

### Art. 2

1. È istituito presso il Ministero della difesa il «Fondo per gli interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste», al quale affluiscono:

*a)* il contributo dello Stato di cui all'articolo 4;

*b)* eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e cittadini;

c) eventuali contribuzioni di provenienza estera di privati, aziende, istituzioni e Stati.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e, in via subordinata, per finanziare iniziative e progetti intesi alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, al fine di prevenire simili ingiustizie per il futuro.

#### Art. 3

1. All'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e dei progetti di cui all'articolo 2, nonché all'erogazione dell'indennizzo, provvede una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri suindicati;

b) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

#### Art. 4

1. All'onere complessivo di 45 milioni di euro derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3, valutate in 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



